

## *Assegno speciale della Cassa Ufficiali di Esercito e Carabinieri*

Con provvedimento in corso è prevista la soppressione dell'Assegno speciale erogato annualmente dalla Cassa Ufficiali di Esercito e Carabinieri.

Tale norma sarà immediatamente efficace per coloro che saranno collocati in congedo a decorrere dal 1° gennaio 2021. A compensazione della perdita di tale diritto è prevista una nuova forma di liquidazione della indennità supplementare cioè della corresponsione una tantum di una determinata somma a seguito della collocazione in congedo.

Per quanto riguarda i fruitori dell'assegno speciale, sarà prevista la possibilità di esercitare una opzione tra le due seguenti:

- continuare a percepire l'assegno vita natural durante;
- riscuotere "una tantum" una somma determinata con un calcolo attuariale, che tenga conto di una tabella sulla speranza di vita.

Quando la norma sarà approvata ci sarà tutto l'anno per esercitare la predetta opzione.

L'Ufficio di gestione delle Casse Militari, al fine di agevolare l'esercizio di tale opzione, invierà ad ogni soggetto il prospetto di calcolo dell'una tantum.

Un'ultima precisazione: l'assegno speciale è corrisposto "a domanda" agli ufficiali che siano stati collocati a riposo con diritto a pensione, dopo otto anni da tale data e comunque non prima del compimento del 65° anno d'età.

Se ci fosse qualcuno che non lo percepisce e sia in possesso dei requisiti richiesti (pensione e 65 anni di età), preciso che non vi è prescrizione del diritto, ma solo quella quinquennale delle quote.

Per coloro, infine, che non percepiscono l'assegno speciale per mancanza del requisito degli otto anni dal collocamento in congedo, si precisa che è in corso di definizione la base di calcolo dell'una tantum (importo dell'A.S. o base di calcolo dell'indennità supplementare). Riserva di ulteriori comunicazioni.